



Sentenza n.159/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37193 del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra
XX, nata a XX (TA), in data XX (C.F. XX), rappresentata e difesa dall'Avv.
Mario Lazzari (CF: LZZMRA64B07G751G; pec: mario.lazzari@pec.it) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via C. De Giorgi,
7

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione
dell'università e della ricerca scientifica), in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dal Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 30 giugno 2025

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente in epigrafe, ex

	insegnante cessata dal servizio nel XX per invalidità assoluta e permanente a	
	qualsiasi attività lavorativa, art. 2 c.12 L.335, riferiva di aver formulato istanza	
	di accesso agli atti, non riscontrata, con la quale chiedeva la produzione dei	
	prospetti analitici recanti l'effettiva liquidazione del trattamento pensionistico	
	aggiornato al C.C.N.L. docenti relativo al Personale del Comparto Scuola del	
	23/01/2009; richiedeva, poi, anche i prospetti di liquidazione dei ratei	
	pensionistici aggiornati alla predetta data, ma l'INPS anche in questo caso	
	ometteva ogni risposta.	
	Adiva, quindi, questo giudice richiedendo l'adeguamento del trattamento	
	pensionistico ai miglioramenti apportati dai CCNL successivi all'avvenuto	
	pensionamento, previa richiesta di esibizione di tutta la documentazione	
	comprovante l'avvenuto pagamento.	
	Si costituiva l'INPS che ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del	
	ricorso per carenza della causa petendi. Sotto altro profilo ha evidenziato di	
	aver già proceduto all'adeguamento richiesto; tuttavia ha riferito che	
	risultando dai calcoli effettuati un debito della ricorrente di € XX, l'Ufficio si	
	è limitato a lasciare invariato il trattamento originario riconosciutole.	
	Ha, infine genericamente eccepito la prescrizione ed il divieto di cumulo.	
	Si è costituito anche l'intimato Ministero che ha evidenziato di aver adempiuto	
	per la parte di competenza a quanto richiesto dalla ricorrente, avendo prodotto	
	la riliquidazione del trattamento pensionistico in data XX	
	All'esito dell'udienza del 20 settembre 2023 è stato concesso un breve rinvio	
	al fine di verificare la regolarità dei pagamenti asseritamente effettuati	
	dall'INPS.	
	All'esito dell'udienza del 20 marzo 2024, con ordinanza a verbale è stata	
	2	

	richiesta ulteriore documentazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.	
	Con tale documentazione, depositata in udienza, l'INPS ha chiarito	
	ulteriormente che l'importo pagato, calcolato con la perequazione, è risultato	
	superiore a quello dovuto per gli adeguamenti contrattuali, confermando	
	quanto indicato nella citata memoria difensiva.	
	All'udienza del 30 giugno 2025, assente parte ricorrente ed il Ministero, la	
	difesa dell'INPS si è riportata agli atti.	
	Alla luce di quanto sopra esposto le doglianze del ricorrente non appaiono	
	fondate ed il ricorso deve essere rigettato in quanto da quanto prodotto in	
	giudizio il lamentato mancato adeguamento appare insussistente atteso che	
	l'istituto previdenziale ha provveduto ad adeguare la pensione agli	
	adeguamenti contrattuali del CCNL di comparto, nei termini indicati negli	
	scritti difensivi, dato peraltro non contestato dalla ricorrente.	
	Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese legali del	
	presente giudizio, ingenerato solo per effetto del persistente ed ingiustificato	
	silenzio serbato dall'INPS in sede amministrativa.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso	
	Spese di giudizio compensate.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 02/07/2025	
	3	

[illegible]